

# Contratto di manutenzione programmata dell'impianto termico ai sensi del DPR 551/99

Data :

Contratto N° :

## Art. 1 Le parti :

Il presente contratto è stipulato tra il Centro di Assistenza Tecnica **Loreti Fabio** di seguito chiamato C.A.T., con sede in **Udine**, Prov. **UD**, Cap. **33100**  
Via **Villalta n° 1**, tel : **0432/504353**, P.Iva : **01785490309** R.E.A. **195312**

e l'utente Sig. \_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ tel. : \_\_\_\_\_ Cod. Fisc. \_\_\_\_\_  
quale proprietario e/o conduttore dell'impianto termico di cui fa parte l'apparecchio :  
marca \_\_\_\_\_ modello \_\_\_\_\_  
installato nell'impianto termico situato in \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ scala \_\_\_\_\_

Per eventuale estensione dei servizi di assistenza ad altri apparecchi non considerati parte integrante dell'impianto ai sensi del DPR 412/93, vengono di seguito elencati  
Marca \_\_\_\_\_ modello \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_

## Operazioni previste nel contratto :

N° 1 manutenzione annuale dell'impianto termico, taratura e controllo dello stesso, revisione dispositivi di funzionamento e sicurezza con compilazione del libretto d'impianto.  
N° 1 verifica dei parametri di combustione dell'apparecchio da effettuarsi ogni ventiquattro mesi, durante le operazioni di manutenzione, con compilazione del libretto d'impianto.  
Rilascio certificazioni obbligatorie ad ogni manutenzione ordinaria e trasmissione delle stesse agli organi competenti (U.C.I.T.).  
Per interventi causa mal funzionamento dell'impianto durante il periodo di abbonamento, verrà richiesto un compenso pari al diritto fisso di chiamata ed eventuali pezzi di ricambio forniti con un prezzo secondo il listino in vigore della casa costruttrice dell'apparecchio.  
Operazioni da effettuarsi nel mese di \_\_\_\_\_ di ogni anno solare.

## Durata del contratto annuale rinnovabile tacitivamente come specificato all'art. 9.

Ai sensi dell'articolo 1341 c.c. si approvano espressamente tutti e undici gli articoli riportati sul presente contratto senza nessuna riserva.

Firma e timbro CAT

Firma Utente

### Clausola liberatoria ai sensi dell'articolo di legge 675/96 sulla privacy:

Il Sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_, in conformità alla normativa vigente, acconsente che i dati personali forniti in occasione della stipula del presente contratto con il CAT, siano trattati da quest'ultimo direttamente o indirettamente per fini di cui alla notifica informativa.

Firma utente : \_\_\_\_\_

**Art.2 - Oggetto delle prestazioni:** oggetto del contratto è la manutenzione dell'impianto termico e degli apparecchi specificatamente individuati all'art.1, secondo le disposizioni del DPR 551/99, le vigenti norme UNI e CEI e le disposizioni del costruttore.

L'impianto termico considerato è quello definito all'art.1 lettera F DPR 551/99 e più precisamente è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione d'acqua calda per usi igienico-sanitario o alla sola produzione centralizzata d'acqua calda per gli stessi usi, comprende i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici gli apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

Gli interventi di manutenzione, oggetto del presente contratto, sono riportati nel rapporto di controllo e manutenzione, Allegato G, che è parte integrante del presente contratto.

La verifica delle caratteristiche di combustione del generatore di calore, comporta l'esecuzione delle operazioni previste nell'allegato rapporto di controllo e manutenzione, Allegato G, secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Gli interventi effettuati sono attestati da copia dell'allegato rapporto di controllo e manutenzione, sottoscritto dal C.A.T. e dall'Utente dell'impianto termico, redatto ad ogni intervento effettuato sull'impianto, rilasciato all'Utente e allegato al libretto dell'impianto.

**Art.3 – Responsabilità del C.A.T.:** il C.A.T. assume le responsabilità per le prestazioni eseguite in relazione al ruolo di responsabile della manutenzione, secondo quanto previsto dal DPR 551/99, impegnandosi a sottoscrivere ed aggiornare il libretto d'impianto, per le parti di competenza del responsabile della manutenzione, e a trasmettere, nell'eventualità descritta nell'art. 20 del DPR 551/99, la dichiarazione ivi prevista, nei modi stabiliti dall'ente pubblico interessato.

Il C.A.T. si assume la responsabilità degli interventi tecnici sull'impianto termico effettuati da proprio personale.

Ogni intervento tecnico o di manutenzione sull'impianto termico disposto dall'Utente, senza esplicita autorizzazione scritta dal C.A.T., sarà considerato estraneo all'ambito d'applicazione del presente contratto e comporterà la responsabilità del committente e dei suoi affidati.

Il C.A.T. garantisce il risultato di qualità e sicurezza delle proprie prestazioni, limitatamente a quanto dichiarato al momento della compilazione del rapporto di controllo e manutenzione, Allegato G, anomalie, difetti, inconvenienti o irregolarità di funzionamento dell'impianto che si dovessero verificare successivamente per cause naturali o che non siano rilevabili dall'impresa durante le operazioni di verifica e di manutenzione, non sono oggetto del presente contratto e non fanno pertanto sorgere alcuna responsabilità a carico del C.A.T..

Nel caso in cui fosse necessario sostituire alcune parti dell'impianto, a seguito del loro guasto, il C.A.T. s'impegna ad utilizzare solo parti di ricambio originali o assolutamente equivalenti.

**Art.4 – Qualificazione del C.A.T.:** il C.A.T. dichiara di essere in possesso dell'abilitazione prevista dalla legge 46/90 e della qualificazione prevista dal DPR 551/99, per la manutenzione degli impianti termici individuali.

**Art.5 – Stato dell'impianto:** al momento della sottoscrizione del presente contratto il C.A.T. verifica la conformità dell'impianto termico e degli eventuali altri apparecchi descritti all'art.1, alle norme tecniche e alla disciplina di legge vigente, in particolare alle leggi 1083/71 e 46/90.

Nel caso in cui l'impianto termico e/o gli apparecchi in oggetto del presente contratto, non siano conformi a quanto indicato al precedente comma, il C.A.T. invita l'Utente a provvedere alla messa a norma dell'impianto entro 60 giorni dalla data della verifica.

In caso di mancata verifica da parte dell'utente, il C.A.T. potrà recedere dal contratto. L'Utente, nel caso, dovrà corrispondere al C.A.T. il costo delle operazioni effettuate in vigenza del presente contratto.

**Art. 6 – Sostituzione del generatore di calore:** in vigenza del presente contratto, se il C.A.T. rileva che il generatore di calore non può essere ricondotto, mediante normali operazioni di manutenzione, ai valori di rendimento indicati dal DPR 412/93 o che in ogni caso se ne renda necessaria la sostituzione, comunicherà per iscritto tale necessità all'Utente, tramite il rapporto di controllo "Allegato G".

**Art. 7 – Periodicità della manutenzione:** la manutenzione ordinaria dell'impianto è effettuata dal C.A.T., come prescritto dal DPR 551/99, con cadenza annuale. La verifica delle caratteristiche di combustione è effettuata dal C.A.T., come prescritto al DPR 551/99, con periodicità biennale. La data d'esecuzione dell'intervento tecnico sarà concordata preventivamente dal C.A.T., direttamente con l'Utente, rispettando la cadenza del mese concordato all'inizio del contratto.

**Art. 8 – Esclusioni:** ed esclusa la responsabilità del C.A.T. relativa alla gestione e conduzione d'impianti termici unifamiliari. Ed esclusa ogni responsabilità del C.A.T. per le conseguenze d'interventi tecnici di manutenzioni effettuati all'impianto senza la propria esplicita autorizzazione.

**Art. 9 – Prezzo e condizioni di pagamento :** Il presente contratto è sottoscritto per un importo forfetario annuo (Canone)per apparecchio. Al momento del rinnovo il canone potrà subire delle modifiche in base all'andamento dell'indice di variazione del costo della vita rilevato dall'ISTAT. L'ammontare del canone aggiornato potrà esserci richiesto dal cliente quando prenoterà la manutenzione programmata dell'impianto termico.

Salvo diverse indicazioni, il canone dovrà essere pagato direttamente al C.A.T. al momento della visita annuale alla caldaia.

**Art. 10 – Durata del contratto, rinnovo, disdetta:** il presente contratto decorre dalla data della firma ed ha una durata pari a quanto riportato all'articolo uno. Il presente contratto s'intende tacitamente rinnovato qualora non pervenga regolare comunicazione di disdetta, almeno 30 giorni prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R.. La disdetta del presente contratto deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno 30 giorni prima della scadenza.

**Art. 11 – Recesso:** il recesso deve essere comunicato alla controparte per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. Il C.A.T. può recedere del contratto con effetto immediato e senza alcun onere a proprio carico, nel caso in cui l'impianto termico subisca interventi tecnici da parte di personale non autorizzato dal C.A.T. o nel caso in cui l'utente non provveda, entro i termini indicati, a sostituire il generatore di calore, secondo quanto disposto dal DPR 551/99. Il C.A.T. può recedere dal contratto purché restituisca all'Utente il corrispettivo già incassato e non dovuto. L'Utente può recedere dal contratto senza alcun onere a proprio carico, purché tenga indenne il C.A.T. dalle spese sostenute e dai lavori eseguiti fino a quel momento, in tal caso il C.A.T. non è tenuto a restituire alcunché all'Utente.

L'Utente può recedere dal contratto entro sette giorni dalla stipulazione, nel modo e forma ivi previsti.